



Firmato digitalmente da:



Giuseppe Tolino

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO AREA TECNICA

DETERMINA N. 8/2026 del 27 marzo 2026

OGGETTO: interventi per la messa in sicurezza della viabilità consortile corsia di marcia direzione Grottaminarda "rampa di raccordo strada ASI di accesso area industriale Valle Ufita (innesto SP 235) - SS90 Var.". Liquidazione ditta "EURO INFRASTRUTTURE S.R.L." fattura acquisita al protocollo consortile al n. 2064 del 25/03/2026.
Codice Identificativo Gara CIG "BAF1EB6ABB".

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il Dirigente dell'Area Tecnica Consortile in data 03/11/2025 (protocollo n. 7130 del 03/11/2025) rendeva relazione avente ad oggetto "*A. I. Valle Ufita. Comune di Flumeri. Muro di sostegno posto a servizio della viabilità consortile di accesso all'Area Industriale di Valle Ufita*" con cui venivano espresse le criticità alla viabilità consortile di cui trattasi e le azioni da adottare;
- il Comitato Direttivo del Consorzio con deliberazione n. 2025.34.328 del 3.11.2025 dava mandato al Dirigente dell'Area Tecnica Consortile di attuare gli interventi proposti;
- con Determina dell'Area Tecnica Consortile n. 24/2025 del 03/12/2025 si provvedeva ad affidare alla ditta EURO INFRASTRUTTURE S.R.L." (con sede legale nel Comune di Sturno alla Via Crocchie-zona Industriale Snc – iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con C.F. e P.IVA 02166800645) l'attuazione degli interventi previsti;
- tra gli interventi affidati risultavano previsti:
 - la pulizia della scarpata (rimozione vegetazione spontanea) posta alle spalle del muro di cui trattasi anche per consentirne l'accesso;
 - un saggio alle spalle del muro finalizzato ad escludere la presenza di rotture alla sua base ed a verificare la presenza di un drenaggio alle sue spalle e, ove presente, il suo stato.

Dato atto che:

- in data 15/12/2025 la ditta affidataria ha avviato i lavori di pulizia della scarpata ed ha provveduto ad effettuare il saggio previsto alle spalle del muro di cui trattasi;
- è stato effettuato sopralluogo (congiunto tra i dirigenti dell'Area Tecnica e dell'Area lavori pubblici Consortile) finalizzato ad eseguire i necessari accertamenti tecnici visivi tesi a verificare la presenza di "rotture alla sua base che a controllare la presenza ed eventualmente lo stato del drenaggio".

Rilevato che in sede di sopralluogo è stato possibile riscontrare la presenza di rottura alla base dello stesso.

Valutato che:

- le condizioni di alcuni dei muri di contenimento si sono rilevate instabili non consentendo il transito in sicurezza alla viabilità sottostante e rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada;

- nelle more di stabilire gli interventi necessari alla messa in sicurezza dei tratti di muro di cui trattasi, per motivi di incolumità pubblica, è stato necessario provvedere alla chiusura al transito veicolare e pedonale della strada consortile corsia di marcia direzione Grottaminarda “rampa di raccordo strada ASI di accesso area industriale Valle Ufita (innesto SP 235) - SS90 Var.”.

Dato atto che, per le sopra esposte ragioni, il sottoscritto, rilevata l’urgenza di intervenire e al fine di assicurare celerità alle operazioni, così da risolvere, nel minor tempo possibile, la situazione venutasi a creare contattava la ditta CMS S.r.L. (con sede legale nel Comune di Ospedaletto D’Alpinolo -AV- alla c.da Ponte Area PIP n. 9 - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con REA numero AV-153758 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 02377010646), idoneamente qualificata all’esecuzione dell’intervento di che trattasi (lavori di segnaletica stradale), prendendo immediatamente conoscenza dei luoghi oggetto dei lavori e mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e mano d’opera a tal fine.

Pertanto si ritiene, ai sensi dell’art.140 del D.Lgs. 36/2023 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all’affidamento dei lavori, in forma diretta, alla suddetta ditta, non essendovi i tempi necessari per l’espletamento di procedure diverse.

Visto il verbale di somma urgenza (art. 140 del Dlgs. 31/03/2023 n. 36) del 17/12/2025, come acquisito al protocollo consortile al n. 8226 del 17/12/2026, con cui:

- era stato dichiarato che i lavori indicati (apposizione segnaletica stradale) a salvaguardia della incolumità pubblica, rivestivano carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell’art.140 del D.Lgs. 36/2023;
- erano stati affidati e consegnati i suddetti lavori alla ditta CMS S.r.L. (con sede legale nel Comune di Ospedaletto D’Alpinolo -AV- alla c.da Ponte Area PIP n. 9 - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con REA numero AV-153758 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 02377010646) che, con la sottoscrizione del detto verbale, accettava di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l’immediato inizio degli stessi ed il loro compimento entro il minore tempo possibile;
- era stata ordinato alla ditta CMS S.r.L. (con sede legale nel Comune di Ospedaletto D’Alpinolo -AV- alla c.da Ponte Area PIP n. 9 - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con REA numero AV-153758 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 02377010646) l’immediata esecuzione dell’intervento in oggetto consistente nei “lavori di installazione e manutenzione della segnaletica stradale di preavviso, deviazione, sbarramento, divieto di transito, indicazione dei percorsi alternativi, ecc., conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e del suo relativo regolamento di esecuzione, al fine di garantire la massima sicurezza per la circolazione e informare adeguatamente l’utenza” dando atto che i lavori eseguiti sarebbero stati contabilizzati secondo le modalità ed ai prezzi unitari previsti nei prezziari della Regione Campania o similari, di ANAS o attraverso specifica analisi condotta sulla base del prezzo di mercato, applicando un ribasso su ogni prezzo unitario pari al 20 %;
- era stato disposto che la ditta CMS S.r.L. provvedesse (in data 17/12/2025) all’esecuzione dei lavori di cui al sopra citato verbale.

Dato atto della perizia tecnica (resa dallo scrivente ed acquisita al protocollo consortile al n. 1695 dell’11/03/2025) e dei suoi allegati (elenco prezzi unitari, computo metrico dei lavori ecc..) dalla quale è dato ricavare, tra l’altro, che l’importo dei lavori di cui trattasi risulta pari a complessivi € 10.219,38 oltre IVA come per legge.

Dato atto che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto con un ribasso su ogni prezzo unitario pari al 20 % e che, pertanto, l’importo dei lavori ribassato risulta pari a complessivi € 8.175,50 oltre IVA come per legge;

VISTA la Determina n. 7/2026 del 12 marzo 2026, al cui contenuto integralmente si rinvia e che è da intendersi qui richiamato e trascritto, con cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori in epigrafe come dettagliatamente esplicitati nella perizia tecnica (resa dallo scrivente ed acquisita al protocollo consortile al n. 1695

dell'11/03/2025) in favore dall'operatore economico "CMS S.r.L." (con sede legale nel Comune di Ospedaletto D'Alpinolo -AV- alla c.da Ponte Area PIP n. 9 - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con REA numero AV-153758 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 02377010646) per un importo contrattuale complessivo a corpo di € 8.175,50 oltre IVA come per Legge.

Visto il DURC online (protocollo inps_49519173 con scadenza 17/06/2026) dal quale si rileva la regolarità della ditta "CMS S.r.L." nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

Considerato:

- come accertato dallo scrivente, che i lavori affidati sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto del contratto stipulato tra le parti;
- che la ditta "CMS S.r.L.", per i lavori affidati ed eseguiti, ha emesso fattura n. 39 del 24 marzo 2026 (ricezione SDI in data 24/03/2026 e acquisita al protocollo consortile al n. 2064 del 25/03/2026).

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in favore della ditta "CMS S.r.L." della fattura n. 39 del 24 marzo 2026.

Ritenuta, altresì, la propria competenza ad assumere il presente atto.

D E T E R M I N A

1. Di richiamare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di liquidare in favore dall'operatore economico "CMS S.r.L." (con sede legale nel Comune di Ospedaletto D'Alpinolo -AV- alla c.da Ponte Area PIP n. 9 - iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO con REA numero AV-153758 e Codice Fiscale/Partita IVA n. 02377010646) la fattura n. 39 del 24 marzo 2026 (ricezione SDI in data 14/11/2025 e acquisita al protocollo consortile al n. 2064 del 25/03/2026) per l'importo complessivo di € 8.175,50 a saldo di ogni suo avere per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto.
3. Di dare atto che al presente affidamento è stato attribuito il CIG "BAF1EB6ABB".
4. Di trasmettere la presente determinazione:
 - all'operatore economico "CMS S.r.L.";
 - al Comitato Direttivo del Consorzio;
 - al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2016;
 - all'Ufficio Contabile per l'emissione del corrispondente ordinativo di pagamento a favore dall'operatore economico "CMS S.r.L.";
 - all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Consortile per 15 giorni consecutivi.
5. Di stabilire che il presente provvedimento sia inserito nel Registro delle Determinazioni di questa Area.
6. Di dare atto, infine, dell'insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 nonché dell'art. 16, del D.Lgs. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto ing. Giuseppe Tolino.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Giuseppe TOLINO